



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maristella Sardone,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /2009 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 20.10.2014,
avente per oggetto: azione revocatoria ex art.67 l. fall.
vertente

TRA

Fallimento srl, in persona del Curatore avv. , elettivamente domiciliato
in Trani , rappresentato e difeso
dall'avv. come da mandato a margine dell'atto di citazione ed in virtù di
decreto autorizzativo del G.D. del 6.10.2008

=ATTORE=

BANCO I s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende, come da mandato a
margine della comparsa di costituzione e risposta

=CONVENUTO=

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20.10.2014 le parti precisavano le conclusioni
come da verbale di udienza in pari data, che qui deve intendersi ritrascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta, mediante la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, in ossequio al novellato art. 132
c.p.c., applicabile ai giudizi in corso per effetto dell'esplicita previsione contenuta nell'art.
58, comma 2, l. 18 giugno 2009 n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.



La Curatela del Fallimento s.r.l. ha evocato in giudizio il Banco spa al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia delle rimesse indicate in citazione, ai sensi dell'art. 67 c. 2 1. fall., con conseguente condanna della banca convenuta a pagare alla curatela attrice la somma complessiva di 64.728,31, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese legali.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda, stante l'applicabilità della nuova formulazione dell'art. 67 L.F. (introdotta con D.L. n. 35/2005), in quanto norma avente natura interpretativa, la nullità della citazione per omessa indicazione delle singole rimesse revocabili nonché la prescrizione del termine quinquennale dalle rimesse impugnate; nel merito, ha dedotto che la banca non conosceva in alcun modo lo stato di insolvenza della società non fallita, oltre alla mancanza dell'elemento oggettivo, per la compensazione delle partite (c.d. partite bilanciate).

Istruita la causa con acquisizione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20.10.2014, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione degli ordinari termini per il deposito di scritti conclusionali.

Va preliminarmente dichiarata inammissibile e tardiva, in quanto proposta per la prima volta dalla banca solo con la comparsa conclusionale, l'eccezione di inammissibilità della domanda per la dedotta intervenuta ammissionale passivo fallimentare del credito della banca.

Sempre preliminarmente deve evidenziarsi che, contrariamente all'opinione espressa dalla difesa di parte convenuta, alla fattispecie non è applicabile la novella legislativa, introdotta con il cit. D.L. n. 35/05 all'art. 70 della L.F., nella parte in cui è stato previsto un limite massimo alla revocabilità degli atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, come per l'appunto il rapporto di conto corrente di corrispondenza, individuato nella differenza tra l'ammontare massimo del credito vantato nei confronti del fallito nel periodo "sospetto" e il residuo dello stesso credito al momento dell'apertura della procedura concorsuale. La ratio sottesa alla norma in esame, infatti, in conformità allo spirito che ha animato complessivamente il legislatore riformatore della disciplina fallimentare, è quella di ridimensionare l'incidenza e i riflessi della revocatoria nei rapporti con i terzi e tale scopo il legislatore ha inteso perseguire su due vie: da un lato, prevedendo e limitando le fattispecie di revocabilità di atti del fallito, introducendo espressamente, in materia di rimesse bancarie;



un nuovo criterio di identificazione delle stesse (cfr. art. 67, terzo comma, lett. B), dall'altro lato disciplinando gli effetti della revocatoria, una volta accertati i suoi presupposti (cfr. art. 70 novellato). Sicchè, a ben vedere, la previsione del limite *de quo* si pone all'esterno della fattispecie revocabile, arginandone soltanto gli effetti, come si desume proprio dalla collocazione della disposizione nel tessuto normativo, a meno che non si voglia mettere in dubbio, ma non si vede come, l'esigibilità immediata del saldo passivo da parte della banca e la revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, ancora prevista dall'art. 67 n.v. L.F. A sostegno della tesi contraria, non appare significativo il richiamo al principio di tutela della *par condicio creditorum* perché la sua violazione è stretta conseguenza proprio della scorretta applicazione della disciplina dell'istituto della revocatoria fallimentare, sicchè resta ferma a monte la necessità di una corretta individuazione delle fattispecie previste dal legislatore riconducibili all'art. 67 L.F., tra le quali, come sono evincibili, si pone la rimessa sul conto corrente di corrispondenza. A ben vedere, pertanto, l'art. 70 L.F., così come novellato, lungi da porsi come baluardo a tutela della *par condicio creditorum*, ne stabilisce, per ragioni metagiuridiche in questa sede sindacabili, soltanto un limite esterno e come tale non può interferire sul criterio ermeneutico di individuazione delle ipotesi suscettibili di revocatoria.

Ne deriva che la novella legislativa, per altro pacificamente non applicabile alla revocatoria *de qua*, perché collegata a fallimento dichiarato in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma (cfr. art. 2, comma 2, D.L. n. 23 cit.), non influisce minimamente sulla fattispecie in esame, neanche sotto il diverso profilo dell'interpretazione della disciplina previgente.

Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avendo la Curatela adeguatamente esposto gli elementi di fatto e di diritto della domanda, con l'indicazione dell'elenco delle somme revocabili.

Va infine rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione.

Al proposito è sufficiente rammentare che l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. si prescrive nel termine di cinque anni, in applicazione analogica della norma di cui all'art. 2903 c.c., con decorrenza tuttavia dalla data di apertura del fallimento in applicazione del generale principio fissato dall'art. 2935 c.c., a termine del quale la prescrizione non comincia a decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.



Nella specie il *dies a quo* alla stregua di tale principio deve essere identificato nel giorno della dichiarazione di fallimento (1.12.2004), in quanto prima di tale dichiarazione non solo non è configurabile la proponibilità dell'azione revocatoria, ma nemmeno esiste il soggetto legittimato (in tal senso, cfr. Cass. civ. sez. I, 5.11.99 n. 12317; nello stesso senso Cass. sez. I, 6.6.97 n. 5071; Cass. sez. I, 25.6.1980 n. 3983; Cass. sez. I, 15.5.1997 n. 4296), atteso che l'azione revocatoria costituisce manifestazione di un diritto potestativo proprio del solo curatore fallimentare, fermo restando che il calcolo del termine a cui si riferisce per la determinazione del periodo sospetto decorre invece dalla data della prima sentenza di fallimento (e, dunque, dalla data del primo accertamento dello stato di insolvenza), emessa da giudice incompetente.

Ciò premesso, va ribadito che, con l'atto introduttivo del giudizio, la curatela ha domandato la declaratoria di inefficacia di rimesse affluite sul conto corrente di corrispondenza n. 1000/750, intrattenuto dalla società poi fallita presso la filiale di
 , assumendone il carattere solutorio rilevante ai fini dell'art. 67 c. 2 L. fall., con conseguente condanna della convenuta a corrispondere al fallimento una somma pari al complessivo ammontare delle rimesse impugnate.

La domanda è infondata e va rigettata.

Alla luce delle difese svolte dalle parti e delle risultanze istruttorie in atti, ai fini della decisione della causa appare preminente verificare la sussistenza della *scientia decotiois* in capo alla banca convenuta, più volte contestata in corso di giudizio.

Orbene, secondo il consolidato avviso della Suprema Corte, nella revocatoria ex art. 67, 2° comma, l. fall., il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza e non dalla semplice conoscibilità da parte dell'autore dell'atto revocabile nel momento stesso in cui l'atto viene posto in essere, e l'onere di dimostrare la sussistenza di tale elemento soggettivo incombe sulla Curatela attrice.

E' noto che la dimostrazione di tale requisito – attendendo ad un profilo psicologico – non può avvenire, salvo ipotesi in cui il convenuto renda dichiarazioni confessorie, in base a presunzioni anche semplici caratterizzate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza (Cass., 7-2-2001, n. 1719; Cass., 19-5-2000, n. 6530; Cass., 21-1-2000, n. 656; Cass., 11-11-1999, n. 11369).



Relativamente al ceto bancario è bene evidenziare che "In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma secondo, legge fallimentare), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore può fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova della "scientia decoctionis" con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza" (così, Cass. civile, sez. I, 10-5-2006, n. 10800) ed ancora che "In tema di revocatoria fallimentare, la prova dell'esistenza di protesti a carico del fallendo non è ancora prova che di tali protesti la parte creditrice fosse a conoscenza ed occorre, quindi che la curatela, per completare il proprio onere probatorio, individui il vincolo attraverso il quale le manifestazioni d'insolvenza - nel caso, i protesti - sono giunte a conoscenza del creditore. Di norma, la pubblicazione nel bollettino dei protesti costituisce prova indiziaria idonea, ma la conoscenza del protesto può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo che il giudice del merito riconosca idoneo e salva sempre la prova contraria che il convenuto in revocatoria può fornire. La presunzione che l'istituto di credito, in quanto tale, fruisca di canali di conoscenza dei protesti più ampi del bollettino, è generica, perché non tiene conto che tale canale preferenziale è presumibile solo in relazione alla sfera di operatività dell'istituto; la presunzione va quindi, per i motivi, collegata alle modalità specifiche della fattispecie" (così, Cass. civile, sez. I, 24-03-2006, n. 3524).

Ciò posto, quei indizi probatori della conoscenza da parte del convenuto in revocatoria dello stato di insolvenza in cui versava il soggetto fallito all'epoca delle operazioni può evidenziarsi come i protesti assumono rilevanza in relazione al numero, all'entità delle somme, al loro susseguirsi nel tempo ed alla data di loro pubblicazione nel bollettino (Cass., 24-3-2000, n. 3524; Cass., 24-11-1999, n. 13048; Cass., 7-7-1999, n. 7064).

Il merito all'andamento del conto corrente, ove esso appaia regolare può ritenersi al più sussistere indizio d'inscientia decoctionis in capo alla banca, pur esistendo giurisprudenza di merito che anche a quello irregolare non attribuisce alcuna significanza definitiva (Trib. Napoli, 6 febbraio 2006, Fall. B. S.r.l. c. BNL).



In particolare, nell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare avverso le rimesse in conto corrente il curatore ha l'onere di dare la prova effettiva e non meramente potenziale che la banca conosceva lo stato d'insolvenza del correntista.

Il problema è stato a lungo dibattuto, oscillandosi fra la sufficienza di una astratta conoscibilità della situazione patrimoniale del fallito, secondo parametri oggettivi percepibili da un soggetto di media diligenza, e la necessità della dimostrazione dell'effettiva conoscenza di quella situazione, in senso soggettivo e psicologico.

Com'è noto, la Corte di Cassazione ha privilegiato quest'ultima tesi.

Ma, essendo evidente che la prova da parte del curatore fallimentare della conoscenza effettiva, quale condizione psicologica del convenuto in revocatoria, potrebbe essere fornita direttamente solo in presenza di situazioni confessorie (e quindi in casi rari), la stessa giurisprudenza della Cassazione ha poi fortemente attenuato la concretezza portata di quella tesi attraverso l'affermazione secondo cui, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare indirettamente da semplici indizi, sul piano della logica concatenazione di eventi e condotte che, in base al criterio della "comune prudenza e avvedutezza" o della "normale e ordinaria diligenza" assunto a parametro di valutazione, consentano la prova presuntiva della *scientia decoctionis*, purché a tali indizi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cosiddette presunzioni semplici (e non assolute legali), onde formare necessariamente oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Cass., 11 novembre 1998, n. 11769, 4 novembre 1998, n. 11060, 12 maggio 1998, n. 4769 e 12 maggio 1998, n. 4765, 28 aprile 1998, n. 4318, 27 aprile 1998, n. 4277, 18 aprile 1998, n. 3956, 13 settembre 1997, n. 9075, 20 agosto 1997, n. 7757, 7 agosto 1997, n. 7304, 28 maggio 1997, n. 4731).

Inoltre, poiché la *scientia decoctionis* viene dalla giurisprudenza stessa riferita "a una nozione di insolvenza corrispondente a quella accolta nell'art. 5 l. fall., come presupposto per la dichiarazione di fallimento, e quindi come condizione di impotenza economica nella quale l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito occorrenti per lo svolgimento della sua attività" (così Cass. civ., 27 aprile 1998, n. 4277), il



curatore, in definitiva, è tenuto a dimostrare, a norma dell'art. 67, co. 2 l.fall., che all'epoca del compimento dell'atto revocando erano già conoscibili dal convenuto in revocatoria, usando l'ordinaria diligenza (variabile però da soggetto a soggetto ed in relazione alle circostanze del caso concreto), quei fatti che solitamente sono considerati sintomatici dell'insolvenza e fra i quali assumono particolare rilevanza: la pubblicazione di protesti, o l'esistenza di procedure esecutive, soprattutto se immobiliari (in quanto soggette a forme di pubblicità) o se promosse dallo stesso convenuto in revocatoria; o l'iscrizione di ipoteche o la pubblicazione di bilanci in perdita (cfr. App. Torino, 17 marzo 1995, Trib. Torino 15 aprile 1994, Trib. Milano, 13 aprile 1992, le quali subordinano la rilevanza del dato alla chiara desumibilità dell'insolvenza in relazione alla forma e al contenuto delle annotazioni); o la proposta da parte dell'imprenditore insolvente di concordati stragiudiziali, o la pubblicazione a mezzo della stampa di notizie riguardanti alcune vicende dell'impresa - scioperi, cassa integrazione.

Nella valutazione degli elementi indiziari dai quali può essere desunta la prova della *scientia decoctionis* il giudice deve tener conto, però, dello status professionale del soggetto che dovrebbe venire a conoscenza del dissesto, per la differenziazione che esso può comportare in ordine alla normale diligenza da lui esigibile con attenuazione dell'onere nei confronti, del *quisque de populo* e con accentuazione di esso nei confronti dell'operatore economico qualificato (così, ad es., Cass. 11 novembre 1998, n. 11060).

Fra gli operatori economici comunemente ritenuti più capaci di percepire per tempo i segnali di crisi di un'impresa, in quanto dotati di strumenti informativi e di appositi apparati valutativi, vi sono certamente le banche, in grado di controllare in modo continuativo le eventuali variazioni patrimoniali dei loro clienti, possono accedere alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia, possono conoscere anticipatamente rispetto ad altri soggetti i bilanci di esercizio dei propri clienti o taluni dati più rilevanti, possono assumere informazioni riservate da altre banche.

Tuttavia, la medesima giurisprudenza ha precisato che, qualora il creditore abbia, come nel caso di una banca, la possibilità di ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale dei propri debitori in misura superiore a quella comune, alla luce, altresì, delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (e identificazione di eventuali, anche poco significative, vicende aziendali come sintomatiche dello stato di insolvenza), non può da ciò



inferirsi la conclusione che, solo in quanto banca, detto creditore abbia, sempre e necessariamente, conoscenza effettiva e concreta dello stato di insolvenza del debitore fallito, escludendo, così, illegittimamente, ogni necessità allegazione, da parte del curatore, di ulteriori elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi dell'imprenditore (o, addirittura, determinando l'insorgere di una vera e propria inversione dell'onere della prova, con la banca investa della necessità di dimostrare, in positivo, la propria *inscientia decoctionis*) (cfr. Cass., 12 maggio 1998, n. 4765).

Se dunque è e resta onere del curatore dimostrare la conoscenza, da parte dell'istituto, dello stato di insolvenza dell'imprenditore, nel caso che ci occupa il fallimento, l'attore ha affidato l'assolvimento del proprio onere probatorio alle seguenti allegazioni: andamento irregolare del conto, sempre teso al rientro e con saldo negativo, l'esistenza di operazioni effettuate dalla correntista al precipuo scopo di evitare la scoperta del conto, le segnalazioni di rischio esistenti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia al tempo delle rimesse, numerosi protesti e decreti ingiuntivi in epoca sospesa.

Senonchè, a fronte di tali allegazioni, la curatrice ha provato circa eventuali segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia (essendosi limitata a richiedere un inammissibile ed esplorativo ordine di esibizione) e sull'esistenza di eventuali decreti ingiuntivi emessi in danno della fallita, essendosi limitata a depositare visura della Camera di Commercio da cui risultano elevati, in danno della fallita, due soli protesti, uno in data 22.1.2004 (assegno di € 4.500,00) ed altro in data 23.1.2004 (assegno di € 4.000,00).

Orbene gli unici elementi sintomatici indicati e provati dal curatore (andamento del conto ed elevazione di due protesti) non sono di per sè idonei a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Ed invero non è possibile affermare che la banca abbia, solo in quanto tale, la possibilità di conoscere le difficoltà economiche e finanziarie dei propri clienti, posto che, così ragionando, si rischierebbe di escludere (illegittimamente) ogni necessità di allegazione da parte del curatore degli elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi dell'imprenditore o addirittura di dar luogo ad una vera e propria inversione dell'onere della prova.

Invero, se può ragionevolmente ammettersi che la banca ha la possibilità tecnica ed organizzativa di conoscere la reale situazione patrimoniale dei propri clienti prima e meglio



degli altri creditori, ciò evidentemente non basta per ritenere dimostrata la sua effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del correntista poi fallito, essendo pur sempre necessario che il curatore deduca e dimostri in giudizio quelle circostanze di fatto da cui la banca, prima e meglio di altri operatori economici, avrebbe potuto trarre la consapevolezza delle difficoltà finanziarie del debitore al momento dell'adempimento.

Non è possibile, in definitiva, desumere la conoscenza dello stato di insolvenza dalla mancata affermazione di un andamento anomalo del conto, in quanto la mancata allegazione dei bilanci e l'omessa descrizione di tutte le operazioni compiute nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, non consentono di ricostruire chiaramente, in base ad un processo logico-deduttivo, la *scientia decoctionis* in capo alla banca.

I dati concernenti il concreto andamento del conto si presentano insufficienti a sostenere la tesi della curatela attrice che, viceversa, dagli stessi, vorrebbe trarre argomenti certi a sostegno della dimostrazione della *scientia decoctionis*, che, neanche può ritenersi provata dall'elevazione di due protesti (a distanza di un giorno l'uno dall'altro) a carico della fallita.

Pertanto se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale assumendo rilievo, ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto, la concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non pure la conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, non può dirsi che tale conoscenza effettiva connotasse la situazione psicologica della convenuta al momento delle singole rimesse, non potendosi desumere dai dati forniti dalla curatela elementi indiziari gravi precisi e concordanti da cui possa legittimamente ricavarsi la prova della *scientia decoctionis*.

Quanto sinora osservato si fa sì che non possa ritenersi dimostrata la *scientia decoctionis* in capo alla convenuta, con doveroso rigetto della domanda.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza della curatela e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maristella Sardone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal _____ srl, in persona del Curatore avv.

_____, con atto di citazione notificato il 30.3.2009, nei confronti del BANCO _____ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., uditi i procuratori delle parti così provvede:



- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna la Curatela istante alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e contributo previdenziale come per legge;
- 3) pone, in via definitiva, il pagamento delle spese del CTU a carico del fallimento soccombente.

Trani, 25 giugno 2015

Il giudice monocratico

EX PARTE CREDITORIS

